



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 27 del 15/04/1994

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI BENEFICI ECONOMICI UTILIZZO STRUTTURE, BENI STRUMENTALI E SERVIZI A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

CAPO 1

FINALITÀ'

ART. 1

1. Con il presente *REGOLAMENTO* il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, N. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo alle norme alle quali gli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne abbiano interesse.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 7 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 5

1. Il rilascio di copie del presente Regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede.



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente nella Giunta con propria deliberazione a carattere generale.

CAPO II

PROCEDURE

ART. 6

1. La Giunta Comunale tenuto conto degli obiettivi programmatici del Consiglio, stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del Bilancio da parte dell'organo di controllo i termini di intervento. I soggetti interessati possono presentare la loro richiesta al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento sono perentori. Ai termini verrà data ampia pubblicità'.

2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per lo espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 241/1990.

ART. 7

1. Le istanze per la concessione dei contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità' alle quali l'intervento richiesto e' destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A - B - C al presente Regolamento, a seconda delle finalità' alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità' di cui ai successivi articoli dovranno contenere le dichiarazioni che il soggetto richiedente non fa' parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non e' richiesta per gli interventi di cui all'articolo 17 direttamente prestati ai soggetti o alle famiglie.

ART. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti e con le modalità di cui all'art. 6 e 7.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità' di intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma, sentita la Commissione competente, il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano.

Art. 9

1. Il settore competente predispone, in conformità' al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo lo schema della deliberazione da adottare dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità' della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene sottoposta al parere del Segretario Generale.

CAPO III

SETTORI DI INTERVENTO

ART. 10

1.1 settori per i quali l'Amministrazione Comunale può' effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico.

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività' sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività' per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività' e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò' non escludendosi quelle che per la loro finalità' sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti essendo gli stessi regolati.

a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità' all'art. 32, comma 2°, lettera g, della legge 8 Giugno 1990, n. 142;

b) per quanto concerne agevolazioni relative a tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

CAPO IV

SOGGETTI AMMESSI

ART. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o abitualmente dimoranti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta, sentita la Commissione Consiliare, a favore di Enti Pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso le altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 12

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. derogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, questa ultima viene ridotta in proporzione.

4. Erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità tramite il servizio economato.

Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale.

Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti, e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative.

ART. 13

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività.

Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo comunale, oltre al preventivo e al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ad alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo richiesto, con impegno, da parte del Comune di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25% a saldo, nell'esercizio successivo, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

Segretario dell'ente e, ove esista, dal Presidente del Consiglio Sindacale.

ART. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultano analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota di intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. E erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto, unitamente ai documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri all'uso del materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

ART. 15

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinate degli enti di cui all'art. 13.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, sospende l'erogazione delle quote di contributi e, a seguito dell'esito degli accertamenti può deliberarne la revoca nei limiti predetti.



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

4. La concessione dell'intervento e' vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità' per le quali e' stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività' ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità', rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.

ART. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività' sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività' che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Amministrazione Comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o da agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso, per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità' stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso noto pubblicamente dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

6. Per l'utilizzo di strutture o beni strumentali comunali e servizi, i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta motivata e fornendo una dichiarazione con cui sollevano l'Amministrazione Comunale da responsabilità conseguenti all'utilizzo dei beni messi a loro disposizione, assumendosi gli oneri di ripristino o risarcitori per i danni che avessero cagionato. L'utilizzo e' subordinato alla disponibilità' dei locali nel rispetto dell'ordine cronologico delle richieste.

ART. 17

1. La Giunta nell'attribuzione dei contributi, in presenza di più' richieste attinenti lo stesso settore di intervento, terrà conto dei seguenti requisiti:

- a) Residenza nel Comune;
- b) Grado di coinvolgimento e partecipazione della popolazione nella realizzazione dei programmi di attività;
- c) Attività' svolte in precedenza;
- d) Numero dei partecipanti;



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

e) Numero dei soci.

CAPO VI

ASSISTENZA SICUREZZA SOCIALE E SANITÀ'

ART. 18

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età' evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, tutela e sostegno dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità' il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al comma precedente;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

ART. 19

1. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel 1° comma dell'art. 18 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 12.

2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio Comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

precedente art. 18, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi dalla Giunta per organizzare forme coordinate di intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.

3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi di intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

4. Per interventi che necessitano di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal 4° comma del precedente art. 12.

CAPO VII

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 20

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamento sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Gli interventi di cui ai comma 1 e 2 sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi **II, IV, V**

ART. 21

La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma del precedente art. 20 e' regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà garantito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla - osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

CAPO VIII

SVILUPPO ECONOMICO

ART. 22

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozioni e pubblicazioni dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contribuire per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro - Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali, per l'organizzazione della manifestazione.

Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma, in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. Gli interventi di cui alle lettere a) - b) - d) ed e) del precedente 1° comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento.

CAPO IX

ATTIVITÀ CULTURALE ED EDUCATIVE

ART. 23

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività' di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività' teatrali, musicali e danze;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività' di valorizzazione di opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche e pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono il patrimonio della comunità';
- d) a favore dei soggetti che svolgono iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio etnico - storico e linguistico dell'identità' culturale;
- e) a favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali tra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità' nazionali o straniere;
- f) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità' culturali, artistiche, scientifiche e sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 24

- 1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
- 2. Gli interventi di cui all'art. 23 avvengono con l'osservanza degli artt. 13 e 14 del presente regolamento.

CAPO X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 25

- 1. Gli interventi a favore delle attività' ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) Il sostegno dell'attività' di associazioni, Comitati ed altri organismi o gruppi volontari che operino in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati degli articoli 13, 14 e 15.

CAPO XI

INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 26

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità, tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato, sentito il parere della Commissione, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo dei locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma, avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 27

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.

2. Il Segretario Comunale ne dispone a mezzo degli uffici comunali di competenza, la pubblicazione e la diffusione secondo quanto prescritto dallo statuto.

ART. 28

Per l'erogazione dei contributi che derivano da provvidenze stabilite per leggi Nazionali o Regionali, il Comune adotterà i criteri stabiliti dalle stesse.

ART. 29

Tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento sono abrogate.

ART. 30

1) E' istituito l'Albo dei soggetti beneficiari, in ogni esercizio finanziario, di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi, e benefici di natura economica a carico del Bilancio comunale.

2) La formazione, l'aggiornamento annuale e la pubblicità dell'Albo di cui al comma



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

precedente sono disciplinati dall'articolo 22 della L. 30.12.1991 n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 31

Per l'anno 1994, gli adempimenti di competenza della Giunta Comunale di cui al comma primo dell'art. 6, sono adottati entro 30 giorni dalla intervenuta esecutività' del presente regolamento.